

TRIBUTI E IMPOSTE

Suggerimento n. 12/3 del 10 gennaio 2012
RS

MANOVRA MONTI – MISURE FISCALI

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la *Manovra Monti*.

E' pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario n. 276 alla G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011), la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, recante "disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici".

Nell'iter di conversione sono state sostanzialmente confermate la maggior parte delle novità di natura fiscale, previste nella versione originaria del decreto, che si riassumono di seguito.

36%

Dal 1° gennaio 2012 è riconosciuta a **regime** la detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente eseguiti presso le abitazioni.

La detrazione è estesa anche alla ricostruzione ed al ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, la cui dichiarazione dello stato di emergenza, necessaria per poter accedere alla detrazione, può essere anche anteriore al 1° gennaio 2012.

Resta fermo che la detrazione si applica nella misura del 36% delle spese sostenute fino ad un massimo di 48.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

E' confermata anche l'applicabilità della detrazione agli acquisti di immobili residenziali inseriti in fabbricati interamente ristrutturati e ceduti dalle imprese che hanno eseguito i lavori.

Inoltre, è ribadito che in caso di cessione dell'immobile, il cedente ha facoltà di scegliere tra il continuare ad utilizzare la detrazione del 36% oppure trasferirla all'acquirente. E' precisato che, in assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento, il beneficio è automaticamente trasferito all'acquirente dell'immobile.

55%

E' disposta la proroga sino al 31 dicembre 2012 della detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici con le medesime modalità operative attualmente vigenti.

E' inoltre esteso l'ambito applicativo della detrazione alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Per questo intervento il massimale di sgravio ammonta 30.000 euro.

Dal 2013, ossia successivamente al termine di vigenza della detrazione del 55%, per le spese sostenute per opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici si applica la detrazione del 36%.

IMU

E' introdotta a decorrere dall'anno 2012, in via sperimentale, l'Imposta Municipale Propria (IMU) a carico dei proprietari di terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze.

Sono previste differenti aliquote, una ordinaria ed una ridotta, in relazione alla destinazione ed al tipo di immobile, così determinate:

- l'aliquota ordinaria è stabilita nella misura dello **0,76%** con facoltà dei Comuni di ridurla o aumentarla sino a 0,3 punti percentuali. La riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili strumentali e per quelli posseduti da soggetti Ires ovvero per quelli concessi in locazione a terzi;
- l'aliquota è ridotta allo **0,4%** per l'abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di aumentarla o ridurla sino a 0,2 punti percentuali. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è ridotta allo **0,2%** con possibile riduzione sino allo 0,1%.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

La **base imponibile dell'IMU** è costituita dal valore degli immobili determinato, per i fabbricati, dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti catastali, di seguito indicati, aggiornati ai fini della nuova imposta:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le **aree edificabili** resta invece ferma la base imponibile pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Tributo Comunale su rifiuti e servizi

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che sostituirà tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

Il nuovo tributo sarà dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e dovrà essere versato al Comune in cui insiste l'immobile/area assoggettato al tributo.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

Il tributo si applicherà in base:

- ad una tariffa commisurata ad anno solare;
- ad una maggiorazione della tariffa, pari a 0,30 euro a metro quadro di superficie aumentabile fino a 0,40 euro, con graduazione in ragione della tipologia di immobile ed alla zona di ubicazione.

La tariffa verrà stabilita con Decreto regolamentare entro il 31 ottobre 2012.

Aliquota Iva – aumento

Dal 1° ottobre 2012 è disposto l'aumento di due punti sia per l'aliquota iva ridotta del 10% sia per quella ordinaria del 21%. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.

ACE

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, è introdotta un'agevolazione fiscale per favorire la capitalizzazione societaria, basata sul calcolo dell'incremento patrimoniale rispetto a quello cristallizzato alla data del 31 dicembre 2010.

In particolare è prevista la **deduzione dal reddito di impresa** di un importo corrispondente al "rendimento nozionale" degli apporti di nuovo capitale proprio in azienda.

Tale rendimento è pari all'importo risultante dall'applicazione all'incremento del capitale proprio rispetto a quello risultante al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 di un'aliquota individuata con apposito decreto.

Per il primo triennio di applicazione (2011 – 2013) l'aliquota del "rendimento nozionale" è fissata nella misura del 3%, mentre dal 2014 la stessa sarà determinata con apposito decreto ministeriale, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno.

IRAP

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammessa in deduzione, ai fini Ires/Irpef, un importo pari all'Irap riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato, al netto delle deduzioni spettanti.

Inoltre sono incrementate le deduzioni ai fini Irap per i lavoratori dipendenti di età inferiore a 35 anni o di sesso femminile.

E' invece disposta l'abrogazione della deduzione Ires/Irpef forfettaria pari al 10% dell'Irap riferita al costo dei lavoratori dipendenti, pertanto, la stessa è limitata, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, solo relativamente all'imposta sulla quota imponibile degli interessi ed oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.

Tremonti infrastrutture

E' disposta un'ulteriore estensione della defiscalizzazione, introdotta dalla legge di Stabilità 2012, anche alle infrastrutture stradali ed autostradali di carattere regionale.

Studi di settore

A decorrere dal periodo di imposta 2011 a favore dei contribuenti congrui e coerenti, anche per effetto di adeguamento agli studi di settore, si applicano:

- la **preclusione degli accertamenti basati su "presunzioni semplici"** ai fini delle imposte dirette e dell'Iva;
- la **riduzione di un anno** dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, a condizione che non siano commesse violazioni che comportino obbligo di denuncia per uno dei reati penali – tributari;
- la **possibilità di determinare sinteticamente** il reddito complessivo in sede di accertamento solo se il reddito accertabile eccede di almeno un terzo quello dichiarato.

Tali disposizioni **si applicano a condizione** che il contribuente:

- abbia regolarmente assolto la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- risulti coerente, sulla base dei dati forniti, con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione del proprio studio di settore.

Diversamente i contribuenti che non risultino congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell'Agenzie delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Debiti fiscali - rateazione

In merito ai debiti fiscali:

- è **eliminato l'obbligo di prestare idonea garanzia** per accedere alla dilazione delle somme precedentemente previsto qualora l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore ad euro 50.000;
- il **pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima** entro il termine di versamento della rata successiva, ancorché non comporti la decadenza dalla rateazione, determina l'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione e degli interessi legali; tuttavia ove il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva non si procede all'iscrizione a ruolo;
- ove vi sia un **comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà** del contribuente, la dilazione può essere prorogata una volta sola, per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi, purché non sia intervenuta decadenza. In tal caso il debitore può chiedere, in luogo di un piano di rateazione per importi costanti, che siano previste rate di importo variabile e crescente per ciascun anno.

Emerione base imponibile

Sono confermate le disposizioni introdotte al fine di favorire l'emersione di base imponibile di seguito riepilogate:

- **irrogazione di sanzioni penali** per chi, a seguito delle richieste avanzate ai fini accertativi dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non veritieri; tale disposizione però, relativamente ai dati ed alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se, a seguito delle richieste, si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- **obbligo** per gli operatori finanziari, a decorrere dal 1° gennaio 2012, **di comunicare** periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni ed ogni informazione necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie. Tali informazioni potranno essere utilizzate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo;
- la **revisione della normativa in materia di accessi** contenuta nell'art. 7 del D.L. 70/2011: in particolare, vengono eliminati il termine di durata degli accessi in massimo 15 giorni, il divieto di ripetere gli stessi per periodi di tempo inferiori al semestre, la conseguente responsabilità per illecito disciplinare per i dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto di tali termini.

Scudo fiscale

E' prevista l'applicazione di un'imposta di bollo annuale sulle attività oggetto di emersione. Il versamento avviene tramite intermediari finanziari che tratterranno l'imposta sulle attività rimpatriate o regolarizzate ovvero riceveranno la provvista dal contribuente.

Tassazione dei beni di lusso

A partire dal 2012 è:

- aumentata **l'addizionale erariale sulle auto di lusso**;
- introdotta **una tassa annuale di stazionamento sulle imbarcazioni da diporto** di lunghezza superiore a 10 metri;
- è introdotta **un'imposta erariale sugli aeromobili privati**.

Riallineamento partecipazioni

E' confermata l'estensione anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta **in corso al 31 dicembre 2011** della possibilità di riallineare i valori civili e fiscali, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali a seguito di un'operazione straordinaria.

Condono – proroga termini di accertamento

E' prorogato fino al 31 dicembre 2013 il termine per lo svolgimento di attività di accertamento connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con i condoni e con le sanatorie previste dalla legge finanziaria 2003.

Patrimoniale

> Immobili detenuti all'estero

A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia.

L'imposta si applica con aliquota dello 0,76% sul valore degli immobili costituito dal costo di acquisto risultante in atto o in mancanza dal valore di mercato.

Dall'imposta dovuta si detrae l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile sino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta in Italia.

Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità attuative, fermo restando che il versamento dell'imposta dovrà avvenire entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

> Attività detenute all'estero

A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia.

L'imposta si applica sul valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute o, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso con aliquota dello 0,1% per il 2011 e 2012 e dello 0,15% a decorrere dal 2013.

Dall'imposta dovuta si detrae l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie sino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta in Italia.

Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità attuative, fermo restando che il versamento dell'imposta dovrà avvenire entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Antiriciclaggio

A decorrere dal 6 dicembre 2011, è stabilito che:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per **importi inferiori ad euro 1.000**;
- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiali di importo pari o superiore ad euro 1.000 devono riportare il **nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità**;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o riportati ad importi inferiori alla soglia di euro 1.000 entro il 31 marzo 2012.

In sede di conversione in legge:

- è stata **inasprita la sanzione** per le violazioni che riguardano i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore ad euro 3.000 al 31 marzo 2012: la sanzione è pari al saldo del libretto stesso;

- è stata introdotta la previsione che **non saranno applicate sanzioni** per le violazioni, rispetto al nuovo limite di euro 1.000, commesse **nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 ed il 31 gennaio 2012**.

Addizionale regionale

A decorrere dal periodo di imposta 2011 è disposto l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'Irpef che passa dallo 0,9% all'1,23%.

Pertanto, con riferimento alla **Regione Lombardia**, l'addizionale è determinata nella seguente misura:

- per i redditi complessivi fino ad euro 15.493,71 aliquota pari all'1,23%;
- oltre ad euro 15.493,71 fino ad euro 30.987,41 aliquota pari all'1,63%;
- oltre ad euro 30.987,41 aliquota pari all'1,73%.

Determinazione dell'ISEE

E' attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro di concerto con il Dicastero dell'Economia, il compito di rivedere le modalità di determinazione, nonché il campo di applicazione dell'ISEE.

T.F.R.

Alla quota delle indennità di fine rapporto relativa a rapporti di lavoro dipendente ed assimilato di importo complessivamente **eccedente un milione di euro** non si applica il regime di tassazione separata.

Pertanto tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo.

La nuova disposizione si applica con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto **a decorrere dal 1° gennaio 2011**.

Per informazioni rivolgersi a:

- dr.ssa Raffaella Scurati (tel. 02.88129558, e-mail r.scurati@assimpredilance.it);
- dr.ssa Sara Acerbi (tel. 02.88129532, e-mail s.acerbi@assimpredilance.it).

Il presente documento e` stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa ed e` reperibile dal 10 gennaio 2012 all'interno del nostro nuovo portale, all'indirizzo www.assimpredilance.it inserendo ID utente e password e utilizzando il menù verticale di sinistra o, in alternativa, la funzione "cerca nel sito" o "ricerca agevolata", con la quale è possibile restringere la ricerca in base al tema trattato (indicato come "tag"), al periodo ed alla tipologia (novità, scadenze, dossier, convegni, servizi, annunci vari). User e password del nuovo portale sono i medesimi del vecchio portale; qualora si fossero dimenticati, è possibile contattare Ramona Parente (02.88129553 – r.parente@assimpredilance.it).